

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 299 del 21 agosto 2013.

“Relazione sul regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, da parte della Regione siciliana, delle Aziende sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione – Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, artt. 20 e 21”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 23 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTI in particolare gli artt. 20 e 21 del succitato decreto legislativo n.196/2003, nei quali viene stabilito che i soggetti pubblici possono trattare dati sensibili e giudiziari solo se il trattamento è autorizzato da espressa disposizione di legge che specifichi tipologie di dati sensibili/giudiziari trattabili, operazioni eseguibili e finalità di rilevante interesse pubblico perseguita;

VISTA la nota prot. n. 109290/GAB del 5 agosto 2013 (Allegato “A”), con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione



pubblica trasmette il documento, concernente “Relazione sul Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione siciliana, delle Aziende sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione – (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 artt. 20 e 21, ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)”, predisposto dal proprio consulente, ing. Bruno Gianfranco, affidente gli adempimenti propedeutici da adottare per l’emanazione del Regolamento sui dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione siciliana, delle Aziende sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione;

CONSIDERATO che il succitato Assessore regionale, con la predetta nota prot. n. 109290/2013, nel condividere integralmente i contenuti della citata relazione, pone in evidenza l’opportunità che la Regione proceda secondo il seguente iter procedimentale:

➤ Creazione della rete interdipartimentale dei referenti “privacy” sotto il coordinamento dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.


- Individuazione degli “enti” ed “agenzie” vigilate da ciascun assessorato e dipartimento.

- Organizzazione di un percorso formativo intensivo per i referenti “privacy” designati presso ogni Dipartimento.

- Richiesta all’Autorità Garante del parere di rito.

- Avviamento dell’iter procedurale per l’adozione del regolamento;

RITENUTO di prendere atto del documento recante “Relazione sul Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione siciliana, delle Aziende sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali e



[Handwritten signature]

degli Enti vigilati dalla Regione – (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 artt. 20 e 21, 'Codice in materia di protezione dei dati personali')", accluso alla nota assessoriale prot. n. 109290/GAB del 5 agosto 2013, nonché di condividere il percorso procedimentale indicato nella stessa succitata nota; di dare, altresì, mandato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di porre in essere tutti gli atti consequenziali;


SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di prendere atto del documento concernente "Relazione sul Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione siciliana, delle Aziende sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione – (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2033 artt. 20 e 21, 'Codice in materia di protezione dei dati personali')", accluso alla nota assessoriale prot. n. 109290/GAB del 5 agosto 2013, costituente allegato "A" alla presente deliberazione, nonché di condividere il percorso procedimentale indicato nella stessa succitata nota; di dare, altresì, mandato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di porre in essere tutti gli atti consequenziali.


IL SEGRETARIO

(G. Principato)



IL PRESIDENTE

(B. Crocetta)



PGS

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Acquisto in l. n.
7.8.2013
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

DELIBERAZIONE N. 299 DEL 21-8-13 ALLEGATO A PAG. 1

Prot. 109290 /GAB

Palermo 05 AGO. 2013

Oggetto: Relazione sul regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione siciliana, delle Aziende sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione – D.lgs. n. 196 del 30.6.2003, artt. 20 e 21 “codice in materia di protezione dei dati personali”.

PRESIDENZA REGIONE SICILIA Segreteria della Giunta Regionale
07 AGO. 2013
Prot. n° <u>2605</u>

On.le Presidente della Regione siciliana
Ufficio di Gabinetto

Segreteria della Giunta Regionale

LORO SEDI

Si trasmette in allegato la relazione predisposta dall'Ing. Gianfranco Bruno, quale consulente della scrivente, afferente gli adempimenti propedeutici da adottare per l'emanazione del Regolamento sui dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione siciliana, delle Aziende sanitarie, degli Enti ed Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione.


L'unita relazione, i cui contenuti vengono integralmente condivisi dalla scrivente, pone in evidenza l'opportunità che la Regione proceda per successivi gradi come di seguito indicati:

- Creazione della rete interdipartimentale dei referenti “privacy”, sotto il coordinamento dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica;
- Individuazione degli “enti” ed “agenzie” vigilate da ciascun assessorato e dipartimento;
- Organizzazione di un percorso formativo intensivo per i referenti “privacy” designati presso ogni dipartimento;
- Richiesta all'Autorità Garante del parere di rito;
- Avviamento dell'iter procedurale per l'adozione del regolamento.



IL SEGRETARIO

L'Assessore
[Signature]
Patrizia Valenti



Ing. Gianfranco BRUNO - Via Rossetti 59 - 75100 MATERA - tel. 0835.346170
fax 0835.1820352 mob 328.4375732 g.bruno@security-privacy.it

RELAZIONE SUL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI ED AGENZIE REGIONALI E DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE - (D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 artt. 20 e 21, 'Codice in materia di protezione dei dati personali')

Premesse.

La normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) definisce negli artt. da 18 a 22 'Regole ulteriori per i soggetti pubblici'; in particolare negli artt. 20 e 21 viene stabilito che i soggetti pubblici possono trattare dati sensibili e giudiziari solo se il trattamento è autorizzato da espressa disposizione di legge che specifichi:

- 1) tipologie di dati sensibili/giudiziari trattabili (es. appartenenze politiche, dati sanitari);
- 2) operazioni eseguibili (es. raccolta, comunicazione, consultazione);
- 3) finalità di rilevante interesse pubblico perseguita.

Nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili, i soggetti che effettuano tali trattamenti devono rendere pubbliche le tipologie di dati trattati e le operazioni eseguite con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante (anche su schemi tipo); tale regolamento va aggiornato ed integrato periodicamente per adeguarsi a modifiche di normative rilevanti.

Con Provvedimento Generale del 20 giugno 2005 ('Trattamento dei dati sensibili nella Pubblica Amministrazione') l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali integrava tale quadro normativo prescrivendo alle Pubbliche Amministrazioni di adottare le misure necessarie ed opportune al fine di rendere i trattamenti di dati sensibili e giudiziari conformi alle disposizioni normative (consistenti sostanzialmente nell'adozione del Regolamento), evidenziandone taluni aspetti di notevole importanza; in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali, si evidenziava che *'... le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno ... la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi...'* e che *'... spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l'atto di natura regolamentare, avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento di riferimento, oppure promuovendo l'adozione di un regolamento da parte della competente amministrazione di riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo...'*, altro aspetto evidenziato nel Provvedimento riguarda il parere del Garante, non necessario qualora si faccia riferimento ad uno schema di regolamento rispetto al quale il Garante abbia già espresso parere favorevole ma che va invece acquisito se *'... vi è uno schema tipo al quale l'amministrazione deve apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento) casi non considerati nello schema tipo...'*

Nel 2003 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per il tramite del CISIS, organo tecnico della Conferenza stessa, costituiva il Gruppo di Lavoro Privacy (GLP, tuttora attivo) allo scopo di predisporre lo schema di Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari di competenza delle Regioni, delle Aziende Sanitarie, degli Enti ed Agenzie Regionali e degli Enti Vigilati dalla Regione; l'estensione agli Enti strumentali si rendeva necessaria trattandosi di soggetti non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, rispetto ai quali le Regioni esercitano poteri di indirizzo e controllo; i lavori si concludevano nell'aprile 2006 con il parere espresso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e le Pubbliche



IL SEGRETARIO

Ing. Gianfranco BRUNO - Via Rossetti 55 - 75109 MATERA - tel. 0835.345170
fax 0835.1020352 mob 028.4375738 g.bruno@security-privacy.it

Amministrazioni avevano tempo fino al 28 febbraio 2007 per procedere all'adozione dell'atto di natura regolamentare che avrebbe legittimato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In questa fase la Regione Siciliana è stata rappresentata da esponenti dell'Assessorato Regionale della Salute e di alcune Aziende Sanitarie.

Nel 2009 il Gruppo di Lavoro Privacy riprendeva l'attività per procedere all'aggiornamento dello schema di Regolamento, essendo nel frattempo intervenute diverse importanti novità normative incidenti in maniera sostanziale sui contenuti del primo schema di Regolamento; il nuovo schema veniva formalizzato in via definitiva dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 25 ottobre 2012 previo recepimento delle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 luglio 2012 e successiva nota integrativa del 13 novembre 2012. A questa fase non ha preso parte alcun rappresentante della Regione Siciliana.

(Per inciso, al momento il GLP è impegnato sul fronte della regolamentazione dei Registri di Patologia - Tumori in primis - e Sistemi di Sorveglianza Sanitaria, che solo con la Legge 221 del 17.12.2012 hanno trovato la prima copertura normativa nazionale).

Azioni attivabili da parte della Regione Siciliana e specificità riscontrate.

Per quanto riguarda la prima applicazione del Regolamento (2006) la Presidenza procedeva con Decreto Presidenziale 28 febbraio 2007 alla '... Approvazione delle Disposizioni per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Presidenza della Regione, Dipartimenti ed Uffici riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza e Agenzie Regionali di competenza della Presidenza della Regione'; nei mesi successivi altri Assessori hanno provveduto ad emanare analogo Decreto per le attività di competenza (D.A. del 30.03.2010 dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; D.A. del 09.05.2005 dell'Assessore per la Sanità; D.A. del 15.05.2006 dell'Assessore del Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione professionale e dell'Emigrazione; D.A. del 15.12.2011 dell'Assessore delle infrastrutture e della Mobilità; D.A. del 24.04.2008 dell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste ecc.); sia il Decreto Presidenziale che i Decreti Assessoriali facevano riferimento allo schema di Regolamento di cui in anexa.

Con riferimento invece allo schema di Regolamento integrato nel 2012, la Presidenza ha provveduto ad adottare il nuovo Regolamento (D.P. del 24.04.2013) ed è possibile che altri Assessorati siano predisponendo analoghe attività; l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nel predisporre gli atti propedeutici, ha riscontrato che nelle strutture di competenza vengono effettuati trattamenti di dati sensibili e giudiziari non compresi nello schema di Regolamento nazionale; una ricognizione sulle competenze dei Dipartimenti (esposte del D.P. n. 6/2013) fa ritenere che anche presso altri Assessorati possano essere effettuati trattamenti non compresi nello schema di Regolamento.

Tale anomalia nasce dal fatto che alcune competenze della Regione Siciliana non sono presenti in altre Regioni e, se lo sono, hanno estensione e portata più limitata, per cui i trattamenti di dati sensibili e giudiziari che ne conseguono vengono effettuati solamente nella Regione Siciliana, i cui rappresentanti erano i soli a poterli segnalare al tavolo tecnico; ma, come detto in precedenza, la Regione Siciliana è stata rappresentata unicamente da esponenti della Sanità Regionale, per cui i trattamenti rilevanti effettuati da strutture diverse dalla Sanità, non segnalati da alcuno, non potevano essere presi in considerazione né essere inseriti nello schema di



IL SEGRETARIO

Acquisire

Ing. Gianfranco BRUNO - Via Rossetti 69 - 75100 MATERA - tel. 0835.346170
fax 0835.132052 mob 328.4373733 g.bruno@security-privacy.it

Regolamento: ne deriva che per effettuare legittimamente tali trattamenti occorre richiedere il preventivo parere formale all'Autorità Garante.

Aspetti procedurali.

Alla luce di questa situazione, è opportuno riconsiderare alcune scelte procedurali finora seguite, con particolare riferimento allo **strumento normativo** utilizzato ed all'**Organo di Governo** che adottava il provvedimento.

Lo strumento normativo utilizzato (Decreto Presidenziale o Assessoriale) veniva proposto come possibile strumento normativo in un parere dell'Ufficio Legislativo e Legale del novembre 2005 *'...trattandosi di atti che hanno anche efficacia esterna e che pertanto rispetterebbero le prescrizioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha previsto al punto 2 delle premesse del provvedimento generale del 30/06/2005...'*; la scelta del 'Decreto' era d'altra parte l'unica scelta che rendeva possibile rispettare la scadenza del 28 febbraio 2007 entro cui andavano adottati i Regolamenti, visto che lo schema di Regolamento era stato licenziato solo nell'aprile del 2006 e pertanto non vi sarebbe stato il tempo materiale per la predisposizione di un 'Regolamento regionale' da approvare tramite l'ordinario iter previsto per tale strumento normativo.

Quanto all'Organo di Governo che ha adottato il provvedimento, ovvero Presidente ed Assessori, anche questa indicazione promana da parere dell'Ufficio Legislativo e Legale: la scelta è condivisibile e coerente con lo strumento normativo prescelto.

Ma dalle considerazioni precedenti nascono alcune riflessioni che potrebbero suggerire anche percorsi procedurali alternativi:

- tutti gli Assessorati trattano dati sensibili e giudiziari, ma non sono reperibili tutti i Regolamenti adottati; i contenuti dei Regolamenti adottati esaminati presentano talvolta differenze anche a fronte di attività svolte presumibilmente in maniera omogenea da parte di tutti gli Assessorati;
- funzioni e compiti dei Dipartimenti possono essere suscettibili di rimodulazioni che potrebbero richiedere revisioni del Regolamento;
- dovendosi procedere alla richiesta di parere preventivo all'Autorità Garante per i trattamenti non compresi negli schemi di Regolamento, e ritenendo che tale circostanza possa coinvolgere più Assessorati, sarebbe preferibile rapportarsi all'Autorità unitariamente in qualità di 'Regione Siciliana' anziché Assessorato per Assessorato, innanzitutto perché l'immagine, la visibilità ed il 'peso' della Regione 'entità unica' avrebbero una rilevanza più consistente rispetto al singolo Assessorato; in secondo luogo, presentandosi come diversi e distinti 'Titolari di Trattamento', vi è il rischio (concreto) che l'Autorità Garante possa rilevare anomalie riferibili alle comunicazioni di dati personali tra un Assessorato e l'altro (in quanto Titolari di trattamento distinti tra loro): tali anomalie non sussistono se la comunicazione avviene tra strutture diverse del medesimo Titolare di Trattamenti; l'Autorità potrebbe infine rilevare d'ufficio difformità tra i Regolamenti pubblicati dai vari Assessorati in relazione al medesimo trattamento;
- trovandosi in fase di seconda applicazione della normativa sul regolamento, che, a differenza della prima applicazione, non presenta alcun termine di scadenza, e malgrado vi sia stata già l'attivazione da parte di alcune strutture, sarebbe opportuno procedere in considerazione la predisposizione dello schema di 'Regolamento sui Dati Sensibili e Giudiziari di competenza della Regione Siciliana, delle Aziende Sanitarie, degli Enti ed Agenzie Regionali



IL SEGRETARIO

Nazze

Ing. Gianfranco BRUNO - Via Rossetti 59 - 75100 MATERA - tel. 0835.346170
 fax 0835.1820352 mob 328.4375738 g.bruno@security-privacy.it

e degli Enti Vigilati dalla Regione' da sottoporre al parere del Garante per le parti non comprese nello schema nazionale e, a parere acquisito, procedere con il consueto iter previsto per l'approvazione dei Regolamenti Regionali: questa procedura certamente più laboriosa, consentirebbe di disporre di un atto di ineccepibile natura regolamentare che centrerebbe in pieno l'obbligo di dotarsi della '... fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi...' prescritto dall'Autorità Garante nel Provvedimento Generale succitato; tale strumento, predisposto in materia unitaria, garantirebbe la copertura globale per la totalità delle attività poste in essere da parte di tutte strutture regionali e di conseguenza legittimerebbe in maniera completa e cristallina il rispetto della protezione dei dati personali di tutti i soggetti dei quali la Regione tratta dati sensibili e giudiziari: cittadini, utenti, fornitori, ma anche i dipendenti stessi e, circostanza da non trascurare, non risentirebbe di eventuali rimodulazioni dei Dipartimenti (e degli Assessorati).

Il percorso suggerito.

Per procedere in questa direzione andranno attivate alcune azioni con delle tappe obbligate, alcune delle quali sicuramente faticose, ma si ritiene che la Regione Siciliana abbia le capacità richieste e sia assolutamente in grado di affrontare questo sforzo che garantirebbe un risultato più completo e forse anche più confacente all'immagine stessa della Regione.

Le tappe principali del percorso sono:

- a) creazione della rete interdipartimentale dei referenti privacy sotto il coordinamento dell'Assessorato competente in materia, individuato nell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, che nell'ambito del Dipartimento Funzione Pubblica e Personale comprende il Servizio 'Trasparenza e semplificazione' con la competenza 'Privacy: normativa in materia di protezione dei dati personali e pubblici uffici';
- b) individuazione di Enti, Agenzie Regionali ed Enti Vigilati da ciascun Dipartimento nonché enti interregionali che fanno riferimento anche a Regioni terze e verifica dell'intesa intervenuta fra la Regione Siciliana e le Università ubicate nel territorio regionale per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari, in attuazione dell'intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- c) organizzazione di un percorso formativo intensivo per i referenti privacy finalizzato principalmente a creare una specializzazione in materia di Regolamento sui Trattamenti dei Dati Sensibili e Giudiziari; si stima che il percorso si comporrà di 3 sessioni di aula e da tavoli di lavoro formativi presso i singoli Dipartimenti che, con l'ausilio di modelli per autorilevazione, consentirebbero di:
 - individuare le parti (ovvero le schede) dello schema di Regolamento pertinenti per il Dipartimento stesso nonché per gli Enti, Agenzie Regionali ed Enti Vigilati di competenza;
 - compilare le relative schede apportandovi le piccole modifiche eventualmente necessarie ed integrandole con la normativa regionale rilevante;
 - individuare le attività che comportano potenziali trattamenti di dati sensibili e giudiziari non compresi nello schema e verificare che tali trattamenti vengano realmente effettuati;
 - in caso positivo, compilare le relative schede;
- d) richiesta all'Autorità Garante del parere di rito ex art. 154 comma 1 lett. g) relativo ai Trattamenti non ricompresi nello schema nazionale;
- e) una volta acquisito il parere dell'Autorità Garante - ovvero decorsi i termini per il

Schede



IL SEGRETARIO

riscontro della richiesta del parere - predisposizione dello schema di Regolamento sui Dati Sensibili e Giudiziari di competenza della Regione Siciliana, delle Aziende Sanitarie, degli Enti ed Agenzie Regionali e degli Enti Vigilati dalla Regione composto delle schede di cui al punto c) con l'inserimento delle parti relative agli Enti interregionali ed all'Intesa Regione - Università Regionali cui si faceva cenno al punto b);

- f) avviamento dell'iter procedurale previsto dall'Ordinamento Regionale per l'approvazione del Regolamento.

Una volta approvato il Regolamento della Regione Siciliana, il Presidente, gli Assessori, le Aziende Sanitarie, gli Enti e le Agenzie Regionali e gli Enti Vigilati potrebbero recepire con proprio atto le parti del Regolamento di propria competenza, allo scopo di delimitare puntualmente gli ambiti di attività rilevante.

Conclusa la procedura, la rete interdipartimentale dei referenti privacy potrebbe continuare a funzionare anche allo scopo di armonizzare ed unificare modulistiche, rilevazione di fabbisogni formativi specifici e - più in generale - tutta l'attività con rilevanza privacy, a partire dalle più recenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In fede,

ing. Gianfranco Bruno

Matera, 19 giugno 2013



IL SEGRETARIO